

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 45/25 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Subappalto del il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della Ciclofesta 2025, nel centro storico di Mirandola

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATI

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15.04.2024 il Comune di Mirandola ha approvato l'adesione all'accordo di promo commercializzazione turistica della Ciclovia del Sole (tratto pianura bolognese e modenese) per gli anni 2024-2025-2026 e con successiva Determinazione n. 379 del 09.05.2024 sono stati presi i relativi impegni di spesa;
- il Comune di Mirandola in data 22.05.2024 prot. n. 21083 si è candidato come comune ospitante per la terza edizione della CicloFesta, inviando comunicazione al Territorio Turistico Bologna-Modena, che in occasione dei successivi tavoli di coordinamento della Ciclovia del Sole ha accettato la candidatura avviando il coordinamento per la programmazione ed organizzazione della CicloFesta anno 2025 a Mirandola in data 13 aprile 2025;
- il contratto relativo alla RDO pi080498-25 - richiesta di offerta per il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della Ciclofesta 2025, nel centro storico di Mirandola.

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta **"in house"**, ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la realizzazione di **"promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio;"**, art. 2, punto d), in aggiunta **"organizzazione e gestione di eventi su tematiche ambientali"** al punto g);
- che SUSTENIA S.R.L. è stata incaricata dal Comune di Mirandola di svolgere il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della Ciclofesta 2025;
- che SUSTENIA S.r.l. non è in grado di produrre in amministrazione diretta la totalità delle prestazioni in oggetto e che, pertanto, è necessario rivolgersi ad aziende specializzate, subappaltando quota parte dell'affidamento.

QUANTIFICATO

L'importo complessivo dell'affidamento in euro 12195,08 oltre all'Iva prevista per legge.

DATO ATTO

- Ai sensi dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. 267/2000, dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023 viene stabilito che, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché della stipulazione dei contatti, " le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte” evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

- L'art. 50 comma 1 lettera b il quale prevede *l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- il “Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determinazione n. 73/20 del 30/12/2020, così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che in data 7 aprile 2025 è stato ricevuto, a mezzo posta elettronica ordinaria, un preventivo da parte di un operatore economico specializzato nell'organizzazione di eventi a sfondo culturale, nella fattispecie ambientale.

CONSIDERATO

- che la migliore offerta per i servizi in oggetto è quella della ditta Clora s.r.l.s., con sede in Via San Ruffillo 5/2, Bologna 40141 (BO) - P.IVA. C.F. 04235791201 e P. IVA 04235791200, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i servizi in oggetto alle più convenienti condizioni economiche;
- constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

VALUTATO

- che il prezzo offerto per la fornitura è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;
- precisato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discrezionalità, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023;

ACCERTATO

che il lavoro oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo stimato risulta essere inferiore a euro 140.00 IVA esclusa.

RITENUTO

Pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023.

PRECISATO

Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO

Che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin.

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del d.lgs. 36/2023, con la ditta Clora s.r.l.s., con sede in Via San Ruffillo 5/2, Bologna 40141 (BO) - P.IVA. C.F. 04235791201 e P. IVA 04235791200, per il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della Ciclofesta 2025; Il subappalto si articola nel servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della CicloFesta 2025, nel centro storico di Mirandola, ed in particolare:
 - progettazione e coordinamento evento,
 - realizzazione impianto elettrico festa e installazione, a cura di elettricista certificato, dell'impianto elettrico,
 - allestimento, trasporti e noleggio gazebo,
 - noleggio materiale Pro Loco Crevalcore e noleggio 13 gazebo 3x3 m con certificazione,
 - assicurazione copertura festa e copertura richiesta dalla gara,
 - occupazione suolo pubblico,
 - noleggio estintori, servizio di vigilanza e vigili del fuoco,
 - service audio per speech e musicisti,
 - ingaggio e compenso musicisti,
 - SIAE,
 - Varie ed eventuali, stampa e pranzi vigilanti e staff,
 - Elettricità.
- 2) Di impegnare, per la fornitura indicata, la somma complessiva di euro 12195,08, oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge.
- 3) Che la spesa rientra nel settore del Turismo, che si articola nel progetto Ciclovía del Sole.
- 4) Ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo o del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto ha per oggetto il subappalto per il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione della 3° edizione della Ciclofesta 2025, nel centro storico di Mirandola.
- 5) La conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 aprile 2025.
- 6) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG è: B5C87D0EC2**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art 18 del d.lgs. 36/2023 i contratti si perfezioneranno mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite pec o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014;

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 9 aprile 2025.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini